



[Indietro](#)

Publicato il 20/02/2018

**N. 00262/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00353/2018 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania**

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale
353 del 2018, proposto da:

Eolica Pm S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli avvocati Germana Cassar,
Andrea Abbamonte, Roberta Lugarà,
con domicilio eletto presso lo studio
Andrea Abbamonte in Napoli, via
Melisurgo N. 4 e domicilio PEC come
in atti;

contro

Comune di Morcone, in persona del

Sindaco legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato
Roberto Prozzo, con domicilio eletto
presso lo studio Michela La Bella in
Napoli, viale Maria Cristina di Savoia,
18 e domicilio PEC come in atti;

Regione Campania, U.O.D. Genio
Civile di Benevento - Presidio di
Protezione Civile non costituiti in
giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) dell'ordinanza di sospensione dei
lavori del Comune di Morcone del 23
dicembre 2017, trasmessa alla Società a
mezzo PEC in pari data e avente ad
oggetto "Progetto «Impianto eolico da
realizzarsi in località Monte Forgione,
Toppo Mangialardo, Monticelli nel
Comune di Pontelandolfo (BN) e in
località Toppo Luisi, Monte Alto nel
Comune di Morcone (BN) e relative
opere elettriche connesse: cavidotto e
sottostazione a 150 Kw nel Comune di
Pontelandolfo (BN)» - proposto dalla
società Eolica PM srl", e di ogni altro
atto presupposto, successivo, connesso
e conseguente quand'anche

sconosciuto, e nello specifico (i) della nota del Comune di Morcone prot. n. 14870 del 12 dicembre 2017, avente ad oggetto "Concessione diritti su aree di proprietà comunale. Convenzione rep. n. 1198 del 12.10.2015. Comunicazione accesso Aree. Nota della Eolica PM acquisita al prot. n. 14606 del 06/12/2017 - Riscontro"; (ii) della nota del Comune di Morcone di cui al messaggio di posta elettronica certificata trasmesso in data 12 dicembre 2017, avente ad oggetto "integrazioni alla nota 14870 del 12/12/2017 - pec del 12/12/2017 ore 10:06"; (iii) della nota del Comune di Morcone prot. n. 15213 del 18 dicembre 2017, recante "Diffida ad avviare i lavori"; (iv) della nota del Comune di Morcone prot. n. 15349 del 19 dicembre 2017, recante "Istruttoria progetto esecutivo"; (v) del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del 22 dicembre 2017, prot. 1335/17 richiamato nell'ordinanza di sospensione dei lavori del Comune di Morcone del 23 dicembre 2017; (vi) del verbale di sopralluogo della Polizia

Municipale del 23 dicembre 2017, prot. 1338/17, nonché, (vii) dell'atto di diffida e contestuale avvio del procedimento finalizzato alla risoluzione della convenzione rep. 1198 del 12.10.2015 di cui alla nota dell'11 gennaio 2018, prot. n. 462, e per la condanna al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'illegittimità dei provvedimenti adottati e dal comportamento del Comune di Morcone, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Morcone;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 il dott.

Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, ad un sommario esame, l'istanza cautelare non appare fondata sotto il profilo del periculum in mora, atteso che – quanto alla realizzazione dei tracciati – non appare opportuno consentirla in base ad una pronunzia cautelare, anche in considerazione dei rischi prospettati (in particolare, il Comune assume che non sarebbe stata eseguita la bonifica bellica);

che, quanto all'esigenza della società ricorrente di evitare che il Comune di Morcone emani il provvedimento di risoluzione della Convenzione, occorre condividere l'eccezione sollevata sul punto dalla difesa del Comune all'odierna udienza camerale, secondo cui la ricorrente non può avere una sorta di tutela anticipata;

che, infatti, non è stato ancora adottato alcun atto di risoluzione della Convenzione; ove mai quest'ultimo fosse in futuro adottato, dovrebbe costituire oggetto di apposita impugnativa e solo allora potrebbe

essere chiesta una simile tutela cautelare;

Sussistono giusti motivi, attesa la complessità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima),

Respinge l'istanza cautelare;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22.05.2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina,

Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli,

Consigliere, Estensore

Marina Perrelli, Consigliere

L'ESTENSORE

**Guglielmo
Passarelli Di
Napoli**

**IL
PRESIDENTE**

**Rosalia Maria
Rita Messina**

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)